



**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**  
**Servizio viabilità**

Ordinanza N° 696

Prot. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE IN  
VIA VECCHIA PENTIMELE DAL CIVICO 19 AL CIVICO 23 DALLE ORE  
08:00 ALLE ORE 17:00 NEI GIORNI DAL 23/09/2024 AL 25/09/2024**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la richiesta pervenuta in data 19-09-2024 e assunta al nostro protocollo con il n° 226471 inviata dal signor Nicola Tomasello P.E.C. [n.tomasello@stradeanas.it](mailto:n.tomasello@stradeanas.it), in qualità di Capo Centro Autostrada A2 – Reggio Calabria della ditta A.N.A.S. s.p.a. con sede legale in contrada Ligiuri – Cosenza e con la quale si chiedeva l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione lungo la via Vecchia Pentimele (lato mare) dal civico 19 al civico 23 per la durata di giorni 3 (tre) a partire dal giorno 23/09/2024 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per i lavori di disaggancio parti ammalorate cordoli viadotto “raccordo al porto – S.S. 740”;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

**Ritenuto** necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

**ORDINA**

**L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE**

- **in via Vecchia Pentimele, nel tratto compreso tra il civico 19 e il civico 23, per la durata di giorni 3 (tre) a partire dal giorno 23/09/2024 fino al giorno 25/09/2024**

**dalle ore 08:00 alle ore 17:00**

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta richiedente

La ditta richiedente, dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

La ditta richiedente dovrà apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it), la data e l'ora della messa in opera.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002)

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori .

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.


Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Reggio Calabria, lì 20/09/2024**

#### **Il Responsabile del Servizio**


Ing. Domenico Scalo



---

**Il Dirigente**

Col. Dott. Salvatore Zucco



---